



COMUNE DI GROTTI DI CASTRO

Provincia di Viterbo

Piazza G. Marconi 6 - Tel. 0763-798002 - Fax 0763-797172
comunegrottedicastro@tin.it – PEC comunegrottedicastro@legalmail.it

**ORD. N. 65
DEL 10/11/2020**

IL SINDACO

VISTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19» e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19»;

DATO ATTO che le suddette misure non sono in contrasto con i provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione Lazio per il contenimento dell'epidemia;

PRESO ATTO: - che nella giornata di mercoledì, come da calendario è previsto lo svolgimento del mercato settimanale;

RITENUTO pertanto di dover adottare misure di natura precauzionale tese a garantire condizioni di sicurezza per la popolazione;

ATTESO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica ai sensi dell'art. 32 della L. 833/78 e dell'art. 117 del D.Lgs. 112/98 le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 il quale attribuisce al Sindaco il compito di emanare in caso di emergenza sanitaria ordinanze contingibili ed urgenti;

ORDINA

1) **Da MERCOLEDI' 11 NOVEMBRE 2020** il mercato settimanale situato in Piazza P. di Castro sarà sospeso per il settore non alimentare, fino a nuove disposizioni..

2) Potranno partecipare gli appartenenti al settore alimentare titolari di un posteggio.

3) Il mercato deve essere svolto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Tra un banco e l'altro deve intercorrere la distanza di almeno **10 metri**;
- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno un metro sia per i clienti, sia per gli operatori.
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
- Pulizia e igienizzazione delle attrezzature di vendita.
- Gli operatori devono raccomandare ai clienti di non permanere presso il banco più del tempo necessario alla scelta e all'acquisto dei prodotti e di richiedere il supporto del personale per la ricerca dei prodotti, evitando di toccare la merce.
- Deve essere fornita informazione sulle norme di comportamento dei clienti.

INVITA

i destinatari della presente Ordinanza a voler rispettare e far rispettare scrupolosamente le disposizioni che precedono emesse ad esclusivo interesse della collettività, a tutela della sicurezza pubblica e per impedire assembramenti di persone che potrebbe agevolare la diffusione del COVID-19

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Grotte di Castro.

Il Comando di Polizia locale, unitamente agli altri Organi di Polizia per quanto di competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

le trasgressioni alla presente Ordinanza salvo che il fatto non costituisca reato saranno soggette alle sanzioni previste dall'art 4 del D.L. n°19 del 25/3/2020 compresa altresì la sospensione dell'attività ove previsto;

INFORMA

avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Lazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Piero Camilli

